

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

## DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

## PROGETTO DEFINITIVO

### STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

#### QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

#### RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA



#### IL PROGETTISTA

Arch. Sergio Beccarelli  
Ord. Arch. Prov. PR n. 377



#### RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



#### IL CONCESSIONARIO


Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Graziano Bertuzzi





G										
F										
E										
D										
C										
B										
A	17.04.2012	EMISSIONE		BERTUZZI	BECCARELLI	SALSI				
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE				
IDENTIFICAZIONE ELABORATO							DATA: MAGGIO 2012			
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.	SCALA: VARIE
5880	PD	0	000	00000	0	IA	FS	05	A	

## Legenda

- AR Ambiti da riqualificare (art. A-11 LR 20/2000 - art. 40 PSC)
- AR.1 Ambito da riqualificare di Concordia
- AVA Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17 LR 20/2000 - art. 50 PSC)
- ARP Ambito agricolo di rilievo paesaggistico (art. A-18 LR 20/2000 - art. 51 PSC)
- AAP Ambito agricolo periurbano (art. A-20 LR 20/2000 - art. 53 PSC)
- Parti del Territorio Rurale che ammettono incremento del carico insediativo
- Corridoi territoriali di fattibilità (art. 60 PSC)







## Legenda

### TERRITORIO RURALE (TR)

- AVA Aree di valore naturale e ambientale (art. A-17 LR 20/2000 - art. 50 PSC)
- ARP Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18 LR 20/2000 - art. 51 PSC)
- APA Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art. A-19 LR 20/2000 - art. 52 PSC)
- AAP Ambiti agricoli periurbani (art. A-20 LR 20/2000 - art. 53 PSC)
- Parti del territorio rurale che ammettano incrementi del carico insediativo
- Tutele paesaggistiche D.Lgs. 42/2004 parte terza (art. 14 PSC)

### INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' ESISTENTE E DI PROGETTO

Viabilità di progetto, adeguamenti e potenziamenti

- Nuove direttrici viaarie (Cispadana, aggiramento di Vallalta, congiungente S.P. Novi - S.P. Cavezzo)
- Intersezioni da adeguare e potenziare
- - - Corridoi territoriali di fattibilità (art. 60 PSC)

Mobilità ciclabile

- Pista ciclabile in sede propria esistente (art. 62 PSC)
- - - Pista ciclabile in sede propria di progetto (art. 62 PSC)


### INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE A RETE ESISTENTI E DI PROGETTO


- Elettrodotti esistenti AAT con fasce di rispetto (art. 66 PSC)
- - - Elettrodotti esistenti MT con fasce di rispetto
- - - Elettrodotti di progetto MT con fasce di rispetto
- Gasdotti esistenti alta pressione AP con fasce di rispetto (art. 67 PSC)
- - - Gasdotti nuove condotte MP di progetto
- Acquedotto dorsali principali esistenti
- - - Acquedotto nuove dorsali principali di progetto
- Sistema di drenaggio acque bianche/miste: collettori principali esistenti
- - - Sistema di drenaggio acque bianche: collettori principali di progetto


### ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI ESISTENTI E DI PROGETTO

- + + + + G + Impianti cimiteriali e relative fasce di rispetto: esistenti/di progetto (art. 70 PSC)

- Dotazioni territoriali (art. 73 PSC)      ECO Dotazioni ecologico ambientali (art. 73 PSC)







## PIANO STRUTTURALE COMUNALE

### TITOLO 2 - TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, STORICO-CULTURALI E ANTROPICHE DEL TERRITORIO

#### Art. 7 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua

(Variante generale al PTCP adottata art. 9)

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuate nella Tavola 2 del presente PSC; in tali zone sono fatte salve le norme più restrittive dettate dall'articolo 9 e seguenti (relativi alle fasce fluviali) in recepimento del PAI vigente.

2. Le zone di cui al presente articolo si suddividono in:

a) "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare; ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura, che si identificano, nei tratti arginati del fiume Secchia, con l'area costituita da golene e/o aree normalmente asciutte. Sono quelle individuate nelle citate Tav. 2.

b) "Zone di tutela ordinaria", per gli alvei arginati, in assenza di limiti morfologici certi, corrisponde alla zona di antica evoluzione ancora riconoscibile o a "barriera" di origine antropica delimitanti il territorio agricolo circostante qualora questo presenti elementi connessi al corso d'acqua.

*(omissis)*

4. Per le aree ricadenti nelle "Fasce di espansione inondabili" di cui al secondo comma lettera a) sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

*(omissis)*

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

5. Nelle Fasce di espansione inondabili di cui al secondo comma lettera a), fermo comunque restando quanto previsto dal PIAE, sono ammesse unicamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

*(omissis)*

b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR (29 giugno 1989) per gli ambiti da questo individuati, e alla data del 18 novembre 2003 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP;

*(omissis)*

7. Nelle Zone di tutela ordinaria di cui al comma 2 lett.b) e previo parere favorevole dell'Ente o Ufficio preposto alla tutela idraulica nelle Fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett. a), qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, sono ammesse le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria;

*(omissis)*

I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

*(omissis)*

9. Nelle Fasce di espansione inondabili di cui al comma 2 lett.a) le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite ai sensi dei commi 7 e 8, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche previste per la verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2 del 11 maggio 1999 e sue successive modifiche e integrazioni.

(*omissis*)

13. Il PSC nelle Zone di tutela ordinaria, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni vigenti e previo parere favorevole della Provincia, prevede, oltre a quanto ammesso ai commi 10 e 14, interventi tesi alla valorizzazione e migliore fruizione dei valori ambientali, quali creazione di percorsi, zone di sosta e ristoro, servizi e attrezzature ricreative pubbliche e private. Tali interventi possono essere attuati solo mediante piano urbanistico attuativo (PUA), esteso ad un ambito ritenuto congrua dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi di tutela e qualificazione ambientale. In sede di PUA dovranno essere previste soluzioni tecniche idonee a garantire il rispetto del principio dell'invarianza idraulica di cui all' art.11 comma 8 del PTCP.

Tale Piano deve contenere, fra l'altro:

- le modalità di conservazione ed eventuale ripristino dell'ambiente naturale;
- l'individuazione della rete infrastrutturale, dei percorsi, dei punti panoramici (con esclusione della realizzazione di parcheggi entro le zone di tutela ordinaria);
- l'individuazione delle attrezzature e servizi pubblici;
- l'individuazione delle attrezzature e servizi privati, limitati a destinazioni ricreative e realizzati mediante modesti interventi edilizi che, per materiali e tipologia costruttiva, siano compatibili con il contesto ambientale;
- la previsione degli interventi compensativi (dal punto di vista idraulico e vegetazionale) tali da garantire un bilancio ambientale positivo;
- le zone da assoggettare a vincolo assoluto, per la conservazione della flora e della fauna.

(*omissis*)

16. Il PSC negli ambiti di cui al secondo comma (Fasce di espansione inondabili e Zone di tutela ordinaria) in coerenza con quanto disposto dal Titolo 6 del PTCP incentiva, per quanto di sua competenza:

- a) la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricoprendano ambienti (inclusi i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua), i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, ne prevedano la loro rinaturalizzazione ;
- b) la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
- c) gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
- d) il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
- e) la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
- f) gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
- g) il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
- h) la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
- i) la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici e manufatti di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
- j) la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.

Tutti gli interventi di rinaturalazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica.

(*omissis*)

Ai fini dell'attuazione delle norme del presente comma i progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturalazione devono essere redatti sulla base della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturalazione di cui all'art.36 delle norme del PAI" (allegata alla deliberazione n.8/2006 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento alle aree demaniali che ricadono entro un'area di esondazione in cui è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art.36 comma 2 delle norme del PTA regionale (art. 13B, comma 5 del PTCP).

(*omissis*)

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano ove risultino compatibili con le corrispondenti norme della Variante Generale al PTCP approvata, ai sensi del successivo art. 27.

#### **Art. 8 - Invasi ed alvei di bacini e corsi d'acqua**

(Variante generale al PTCP adottata art. 10)

1. Nella Tavola 2 del presente PSC sono individuati e perimetrati gli alvei ed invasi di bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:

a) il fiume Secchia;

b) corsi d'acqua artificiali della pianura (canali di bonifica), individuati nella Tav. 2 del PSC: Sabbioncello, Dugale Gavello, Dugale Zalotta e Cavetto S. Giovanni;

c) invasi ed alvei di bacini (Oasi Valdisole)

In questi ambiti il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Negli invasi ed alvei corrispondenti alla fascia di deflusso della piena di cui al comma 1 sono comunque vietate:

a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma quarto, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;

(*omissis*)

4. Negli ambiti di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:

a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 7, 8 e 13, nonché alle lettere c) e) ed f) del comma 10 del precedente articolo 7, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale. In particolare, le opere connesse alle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico devono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell'art. 7;

(*omissis*)

5. Allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la

vegetazione di riba, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena, gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria

naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994,

(*omissis*)

7. Negli invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua di cui al comma 1 in coerenza con quanto disposto dal Titolo 6 del PTCP, sono promossi gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona. Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica. Ogni intervento di rinaturazione previsto deve essere definito tramite un progetto da sottoporre ad apposita autorizzazione provinciale. Ai fini dell'adozione del provvedimento l'Amministrazione o il soggetto competente trasmette il progetto alla Provincia, la quale, ai sensi delle presenti Norme e dell'Intesa con l'Autorità di bacino del Po che assegna al PTCP il valore di PAI, esprime una valutazione tecnica vincolante di compatibilità del progetto medesimo, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

Qualora gli interventi prevedano l'asportazione di materiali inerti, nei limiti previsti dall'art.2 della LR 17 del 18 luglio 1991 e s.m. e i. progetti devono contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre e la comprovata indicazione circa la condizione giuridica dei terreni interessati, precisando se gli stessi fanno parte o meno del demanio pubblico. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore. Ai fini dell'attuazione delle norme del presente comma i progetti e gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione devono essere redatti sulla base della "Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all'art.36 delle norme del PAI" (allegata alla deliberazione n.8/2006 del 5 aprile 2006), con particolare riferimento agli alvei dei fiumi in cui è prioritaria l'applicazione delle misure della direttiva regionale di cui all'art.36 comma 2 delle norme del PTA regionale.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ove risultino compatibili con le corrispondenti norme della Variante Generale al PTCP approvata, ai sensi del successivo art. 27

#### **Art. 14 - Tutele di cui al D.Lgs 42/2004: Codice dei Beni Culturali**

1. La Tav. 2 del presente piano riporta i vincoli e le tutele di carattere culturale e paesaggistico derivanti dal D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e s.m. relativi ad aree, edifici, manufatti e corsi d'acqua.
2. Fermo restando le norme contenute nella pianificazione comunale e le procedure ad esse relative, la presenza di una tutela o vincolo di cui al precedente comma 1, determina l'applicazione delle disposizioni specifiche e generali contenute nel suddetto D.Lgs 42/2004 e delle normative regionali e nazionali.

(*omissis*)

#### **CAPO 3.2 - TERRITORIO URBANO**

##### **Art. 40 - AR: ambiti urbani da riqualificare - Definizione e perimetrazione**

(*omissis*)

2. Entro gli ambiti da riqualificare di cui al precedente comma 1, il PSC promuove politiche di riorganizzazione territoriale, che favoriscano il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di dotazioni territoriali o infrastrutture per la mobilità; ovvero favorisce politiche integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, igienico, ambientale e sociale che le investono.

3. E' individuato un unico ambito da riqualificare:

AR.1 ambito del capoluogo di Concordia a sud del tessuto residenziale consolidato, che si estende fino al previsto tracciato della Cispadana.

(*omissis*)

### CAPO 3.3 - DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE

#### Art. 50 - AVA: Aree di valore naturale e ambientale

1. Ai sensi dell'art. A-17 della L.R. 20/2000, sono individuate nella cartografia del PSC e classificate come aree di valore naturale e ambientale:
  - a) l'invaso, l'alveo e golene del fiume Secchia
  - b) l'invaso e l'alveo del canale Sabbioncello
  - c) l'oasi naturalistica Valdisole
2. Il PSC persegue la protezione, conservazione e valorizzazione di tali aree, prevedendo entro tali ambiti soltanto attività compatibili con il criterio generale della sostenibilità ambientale e della conservazione del patrimonio naturalistico.
3. In relazione agli ambiti di cui al comma 1, il POC ha il compito di coordinare interventi di conservazione, restauro ambientale, riequilibrio idrogeologico, gestione di aree boscate e umide, con le previsioni insediative e infrastrutturali che direttamente o indirettamente comportino effetti su tali ambiti.
4. Ai fini del migliore perseguitamento degli obiettivi di tutela e qualificazione delle aree di valore naturale e ambientale, l'Amministrazione Comunale può promuovere intese e accordi territoriali con i comuni contermini e con la Provincia di Modena, ai fini sia di una omogeneizzazione delle discipline e di un coordinamento dei programmi di intervento, sia dell'attuazione di specifiche iniziative di valorizzazione.
5. Il RUE detta la disciplina delle trasformazioni e degli usi ammessi in tali aree, prevedendo:
  - a) il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie;
  - b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche;
  - c) interventi di nuova costruzione di edifici connessi con lo svolgimento delle attività compatibili con la disciplina di tutela.
6. Si applicano gli indirizzi e direttive contenute nella Scheda d'ambito del Territorio Rurale.

#### Art. 51 - ARP: Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico

1. All'interno degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, il PSC persegue la salvaguardia delle attività agricole ambientalmente sostenibili, la conservazione o la ricostruzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità, la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.

(omissis)

#### Art. 53 - AAP: Ambiti agricoli periurbani

1. All'interno degli ambiti agricoli periurbani (AAP) il PSC persegue prioritariamente il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività anche integrative del reddito agrario dirette:

(omissis)

### CAPO 3.4 - DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

#### Art. 58 - Infrastrutture per la mobilità

1. Ai sensi dell'art.A-5 ("Sistema delle infrastrutture per la mobilità") della LR 20/2000, la Tav. 3 del presente piano riporta:
  - a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità esistenti di rilievo strutturale, con le relative fasce di rispetto, fatte salve le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada;
  - b) i corridoi territoriali di fattibilità entro i quali si prevede la realizzazione della viabilità di progetto: tali corridoi costituiscono indicazioni per il rilascio dei titoli abilitativi e per la successiva ulteriore definizione progettuale del tracciato in sede di POC o di PUA.
2. Per le direttive stradali di cui al comma 1, fatte salve le prescrizioni contenute nel vigente Codice della Strada, la Tav. 3 individua le fasce di ambientazione di cui al successivo art. 60.
3. Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture di progetto sono definite dal RUE o dal POC.

4. E' compito del POC dare attuazione all'assetto infrastrutturale individuato dal PSC, nei modi e nelle forme indicate al comma 1 precedente art. 57, garantendo che esse corrispondano per tracciato, funzionalità e prestazioni a quanto richiesto in sede di PSC e di RUE.

#### **Art. 60 - Fasce di rispetto e di ambientazione per la viabilità stradale**

1. Le fasce di rispetto stradali sono strisce di terreno, esterne al confine stradale, sulle quali esistono vincoli alla realizzazione da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili (vedi D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada)

(*omissis*)

3. Le fasce di ambientazione sono costituite dalle aree di pertinenza stradali, destinate alla realizzazione di attrezzature o manufatti ovvero interventi di piantumazione o rinaturazione, al fine della mitigazione o compensazione degli impatti delle infrastrutture sul territorio circostante e sull'ambiente; sono dotazione territoriale ed ecologico ambientale ai sensi dell'art. A-6 LR 20/2000 e successivo art. 73.

4. Le fasce di rispetto e quelle di ambientazione riguardanti la viabilità di rilievo strutturale sono riportate nella Tav. 3 del PSC

(*omissis*)

#### **Art. 61 - Prestazioni della rete stradale di rilevanza strutturale**

1. La Tavola 3 del PSC riporta gli elementi e i fattori di criticità del sistema della viabilità relativi alla funzionalità e alla sicurezza stradale:

- a) incroci insufficienti e/o pericolosi;
- b) tratti di viabilità che determinano impatti negativi sugli insediamenti;
- c) sistema stradale da adeguare;
- d) intersezioni da adeguare e potenziare.

2. Gli elementi di criticità di cui al precedente comma dovranno essere affrontati attraverso specifiche indicazioni e previsioni di intervento in sede di POC o di PUA, anche attraverso limitazioni e prescrizioni condizionanti gli interventi negli ambiti di nuovo insediamento (AN), da riqualificare (AR) o specializzati per attività produttive di nuovo insediamento (APC.3 e APC.4) e in generale per ogni possibilità di trasformazione sia in territorio urbano che extraurbano.

3. Nella stessa tavola di cui al precedente comma 1, sono indicate anche le nuove infrastrutture stradali da realizzare ai fini del conseguimento di un idoneo sistema del trasporto viario, da recepirsi e specificarsi negli elementi prestazionali dal POC e/o dai PUA previa stipula accordo coi privati ex art. 18 LR 20/2000, i quali dovranno indicare anche i criteri attuativi e le eventuali partecipazioni di operatori privati interessati all'attuazione degli interventi previsti dalla pianificazione comunale. PUA previa stipula accordo coi privati ex art. 18 LR 20/2000, i quali dovranno indicare anche i criteri attuativi e le eventuali partecipazioni di operatori privati interessati all'attuazione degli interventi previsti dalla pianificazione comunale.

#### **Art. 67 - Gasdotti e opere di prelievo di gas metano**

1. Nella Tav. 3 del Presente Piano sono individuati i gasdotti e le opere di prelievo di rilievo strutturale: la cartografia riporta la posizione indicativa delle condotte.

(*omissis*)

3. Per i gasdotti e le opere di prelievo di cui al comma 1 la normativa vigente (regionale e nazionale) disciplina gli usi e gli interventi ammessi all'interno delle fasce di rispetto.

(*omissis*)

#### **Art. 73 - Dotazioni ecologiche e ambientali - ECO**

1. Ai sensi dell'art.A-25 della L.R. 24.3.2000 n.20, le dotazioni ecologiche e ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.

2. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e al risanamento dell'aria e dell'acqua e alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.

(*omissis*)

6. Le fasce di ambientazione di cui all'art. 60 delle presenti norme costituiscono dotazioni ecologiche per il miglioramento del clima acustico: in sede di POC o di PUA su queste aree devono essere elaborati progetti di mitigazione dell'impatto acustico.

7. I limiti di sostenibilità determinati dalle soglie previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico comportano limitazioni e prescrizioni in sede di POC e di RUE, oltre che di PUA.

8. Costituiscono dotazioni ecologiche ambientali anche le fasce di rispetto di cui al precedente art. 66 e gli impianti e le fasce individuate al precedente art. 68.

(*omissis*)

## REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

*Nota: Per gli articoli oggetto di interesse si rimanda integralmente alla normativa di PSC*